

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLE  
COLLABORAZIONI ESTERNE**

Delibera CC n° 75 del 7/11/1994

**Articolo 1  
Collaborazioni esterne**

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto comunale, il Sindaco può, con proprio provvedimento motivato, conferire incarichi a termine ad Istituti, Enti, Professionisti ed Esperti per l'esecuzione di particolari indagini, studi o consu-lenze.
2. Gli incarichi sono conferiti dal Sindaco con specifico provvedimento mediante apposita convenzione, stipulata e sottoscritta dal Dirigente strutturalmente competente secondo le disposizioni contenute nel vigente Statuto comunale e con le modalità previste dal presente regolamento.

**Articolo 2  
Proposta**

1. Sulla base dei programmi e degli indirizzi formulati dai competenti Organi il Dirigente od il Funzionario strutturalmente competente predispose una proposta di collaborazione esterna contenente l'istruttoria necessaria, le motivazioni in ordine al ricorso ad incarico professionale, le modalità di scelta del contraente, nonché l'apposito schema di convenzione contenente gli elementi essenziali alla definizione del rapporto contrattuale, indicati al successivo articolo 3, e corredato da specifico parere di regolarità tecnica, di congruità della spesa e di convenienza dell'incarico proposto.

**Articolo 3  
Elementi della convenzione**

1. Lo schema di convenzione con il quale vengono conferiti gli incarichi di collaborazione esterna, predisposto - nel rispetto della vigente normativa - dal Dirigente o Funzionario strutturalmente competente, ed approvato dalla Giunta comunale ai sensi di legge, deve prevedere i seguenti elementi essenziali:
  - 1) descrizione dell'oggetto dell'incarico;
  - 2) congrua motivazione relativa al conferimento dell'incarico anche ai fini che con il medesimo si intende conseguire, secondo quanto già specificato nella proposta;
  - 3) qualità professionali del soggetto al quale viene affidato l'incarico di collabo-razione o prestazione da individuare, nominativamente, con successivo spe-cifico decreto del Sindaco ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e secondo le modalità del successivo articolo 4;
  - 4) spesa inerente l'incarico con relativo parere di congruità della stessa;
  - 5) durata dell'incarico e termini assegnati per la effettuazione della prestazio-ne o la consegna degli elaborati;
  - 6) modalità di pagamento delle prestazioni e finanziamento della spesa;
  - 7) normativa di riferimento;
  - 8) eventuali garanzie da richiedere al soggetto contraente;
  - 9) eventuali penali da applicare in caso di inadempimento del contraente;
  - 10) eventuali ulteriori elementi e clausole derivanti dalla particolare natura dell'incarico o della prestazione.
2. Il Dirigente competente per struttura, avvalendosi anche del Servizio contratti, deve altresì accertare, nelle singole convenzioni, la sussistenza dei sopra richiamati elementi essenziali oltre a

quelli, eventualmente richiesti dalla particolare natura e dalle caratteristiche dell'attività oggetto di collaborazione esterna, nonché procedere agli accertamenti previsti in materia di lotta alla delinquenza manosa, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa vigente in materia ed a tutto quanto necessario per la corretta stipula ed esecuzione della convenzione.

#### **Articolo 4** **Criteria di scelta del soggetto**

1. Il Sindaco, in base ai sottoelencati elementi di professionalità forniti, nel rispetto della vigente normativa, dal Dirigente o Funzionario strutturalmente competente a formulare la proposta, provvede alla scelta del soggetto al quale conferire l'incarico mediante apposito decreto:

— comprovata capacità tecnico-scientifica-professionale accertata dal soggetto che ne formula la proposta;

— verifica dell'iscrizione in albi professionali, ove prevista;

— richiesta di curriculum professionale dal quale risultino, dettagliatamente, le attività svolte dal soggetto, con particolare riferimento a quelle strettamente attinenti all'oggetto dell'incarico, gli studi compiuti, le esperienze maturate per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private;

— nel caso di soggetti persone giuridiche - Istituti, Enti, Associazioni, Consorzi - devono essere fornite referenze per attività svolte presso altri

Enti pubblici o soggetti privati atte a dimostrarne la specifica capacità a svolgere le attività oggetto dell'incarico.

2. Di norma allo stesso soggetto non possono essere conferiti più di tre incarichi nell'anno.

#### **Articolo 5** **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

2. Le procedure previste con il presente regolamento possono essere utilizzate anche per le fattispecie indicate all'articolo 21, lettera i) dello Statuto.

#### **Articolo 6** **Disposizioni finali**

1. Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.